



Città di Ginosa

C.A.P. 74013 - Provincia di Taranto - cod. ISTAT 073007

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39

Del reg.

Data 16-10-2025

COPIA

OGGETTO: Variazione al Piano Regolatore Generale, relativo alla tipizzazione di un immobile censito nel NCEU. al FG. 32 p.lla 2975, subb 1 e 2, tipizzato per mero errore materiale nella Tav. 19, interamente come 'area a standard - attrezzature pubbliche', anziché la porzione indicata nella specifica Tav. n. 11, ai sensi dell'art. 12 comma 3-bis, lett. c) della L.R. 20/2001 e s.m.i. - Adozione.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **sedici** del mese di **ottobre**, legalmente convocato dal Presidente del Consiglio in sessione Straordinaria, seduta **Pubblica** per le ore 16:00, trasmessa via streaming, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Alla trattazione del presente punto risultano Presenti/Assenti i componenti del Consiglio Comunale come appresso indicati :

	Pres./Ass.		Pres./Ass.
PARISI Vito	P	PANETTA Vitanna	P
ACQUASANTA Giorgio	P	GALANTE Rossana	A
DIFONZO Marianna	A	RATTI Patrizia	A
DI LENA Anna	P	CALABRESE Raffaele	A
COSSUT Tommasina	P	COLAMITO Maria	A
D'AMELIO Giuseppe	P	CARLUCCI Carmen	P
MILFA Desirè	P	MONGELLI Marilisa	P
BONGERMINO Giuseppe	P	SANGIORGIO Giuseppe	P
MELCHIORRE Luca	P		

Sono presenti n. **12** Consiglieri su 17 assegnati e in carica.

Presiede il Consigliere Giorgio ACQUASANTA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa IEVA Maria Costantina che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici e dei servizi esterni di stenotipia e streaming.

Partecipano gli Assessori comunali:

	Pres./Ass.
Damiana Esther SANSOLINO	P
Vera SANTORO	P
Domenico GIGANTE	P
Marco IELLI	A
Vincenzo PICCENNA	P

PARERI OBBLIGATORI
Ai sensi dell'art. 49 D. Lgs.18 Agosto 2000, n. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Visto, si esprime parere Favorevole

Ginosa, 18-09-2025

Il Responsabile Area Urbanistica
Arch. Antonio Gallitelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Visto, si esprime parere Favorevole

Ginosa, 18-09-2025

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
Dott. Pietro Giampetruzzi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera n. 42 del 15/9/2025 per la adozione della variazione al Piano Regolatore Generale, relativa alla tipizzazione di un immobile censito nel N.C.E.U. al fg. 32 p.lla. 2975, subalterni 1 e 2, che per mero errore materiale è stato tipizzato dal vigente PRG nella tav. 19, interamente come 'area a standard | attrezzature pubbliche', anziché la porzione indicata nella specifica tav. n. 11, ai sensi dell'art. 12 comma 3-bis,lett. c) della l.r. 20/2001 e s.m.i." , proposta completa degli allegati;

Visti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi favorevolmente rispettivamente dal Responsabile del Settore VIII - Governo del Territorio e dal Responsabile del Servizio economico finanziario;

Dato atto che la proposta di delibera è stata esaminata dalla III Commissione Consiliare "Lavori Pubblici, Ambiente, Pianificazione Territoriale e Urbana, Attività Produttive, PNRR" nella seduta del 14 ottobre 2025;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Udita la relazione del Sindaco e i successivi interventi, secondo quanto riportato nel resoconto stenotipico allegato;

Preso atto che, in sede di dichiarazione di voto, la Cons. Marilisa Mongelli di "Forza Italia", anche a nome di "Lista per Patrizia Ratti Sindaco - Azzurro Marinese", la Cons. Carmen Carlucci di "Con Ginosa e Marina di Ginosa", la Capogruppo Cons. Anna Di Lena per il "Movimento 5 Stelle 2050" e il Cons. Luca Melchiorre di "Perbene Ginosa/ Marina di Ginosa 2021-2026" preannunciano il voto favorevole;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti,

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto "Variazione al Piano Regolatore Generale, relativo alla tipizzazione di un immobile censito nel N.C.E.U. al fg. 32 p.lla. 2975, subalterni 1 e 2, che per mero errore materiale è stato tipizzato dal vigente PRG nella tav. 19, interamente come 'area a standard | attrezzature pubbliche', anziché la porzione indicata nella specifica tav. n. 11, ai sensi dell'art. 12 comma 3-bis, lett. c) della l.r. 20/2001 e s.m.i.. Adozione."

Inoltre, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti successivi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti,

DELIBERA

Di dichiarare la stessa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO REGOLATORE GENERALE, RELATIVO ALLA TIPIZZAZIONE DI UN IMMOBILE CENSITO NEL N.C.E.U. AL FG. 32 P.LLA. 2975, SUBALTERNI 1 E 2, CHE PER MERO ERRORE MATERIALE È STATO TIPIZZATO DAL VIGENTE PRG NELLA TAV. 19, INTERAMENTE COME 'AREA A STANDARD | ATTREZZATURE PUBBLICHE', ANZICHÉ LA PORZIONE INDICATA NELLA SPECIFICA TAV. N. 11, AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 3-BIS, LETT. C) DELLA L.R. 20/2001 E S.M.I.. ADOZIONE.

Vista

- la D.G.R. N. 1606 del 05.11.2001 con cui è stato definitivamente approvato il Piano regolatore Generale (P.R.G.);
- la D.C.C. N. 70 del 21.08.2015, di riapprovazione del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) – art.16 Legge Regionale n.56/1980 – Presa d'atto della Deliberazione della Giunta Regionale n.1389 del 30.10.2000;
- la D.G.R. N. 1212 del 22.07.2021 con cui è stato riapprovato il Piano regolatore Generale, a seguito dell'annullamento con sentenza del TAR lecce n. 983/2014 e del CS n. 6337/2014 per la Zona B3 – Esistente di completamento;
- la previsione dell'art. 12, co. 3-bis della L.R. n. 20 del 2001 e s.m.i, che recita, *“la deliberazione motivata del Consiglio Comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non costituisce variante urbanistica quando concerne”:*
 - c) *“la correzione di meri errori materiali contenuti nelle NTA, nella cartografia o negli altri elaborati, nonché l'eliminazione di contrasti tra elaborati dello stesso strumento, per i quali sia evidente dagli atti e univocamente desumibile la reale volontà dell'amministrazione”;*
- L'istanza formulata dalle Società IMAC snc e Signoredil srl, rispettivamente di Sante Signorelli e Pasquale Signorella, acquisita al prot. n. 23450 del 03/07/2025, avente come oggetto, la variazione al Piano Regolatore Generale, relativo alla tipizzazione di un immobile censito nel N.C.E.U. al fg. 32 p.la. 2975, sub. 1 e 2, che per mero errore materiale è stato tipizzato nella Tav. 19 del vigente PRG, interamente come “area a standard | attrezzature pubbliche”, anziché una porzione dello stesso fabbricato, così come meglio specificato nella tav. n. 11, composta dai seguenti elaborati:
 - Istanza al dirigente per Variante al PRG;
 - Relazione Giustificativa Variante al PRG;
 - Titolo di proprietà;
- l'integrazione acquisita al prot. n. 33411 del 18/09/2025, consistente nella trasmissione degli Shape File;

Verificato

- che nella restituzione grafica del Piano regolatore Generale, di cui alla TAV. 19, il retino di tipizzazione delle zone a standard, denominate “AI” (Attrezzature di interesse comune si estende erroneamente sull'intero immobile, censito al N.C.E.U. al Fg. 32 P.la. 2975, sub. 1 e 2;
- che l'immobile di cui alla p.la 2975 è stato realizzato agli inizi degli anni '40 del 1900, in virtù del Regio Decreto del 5 settembre 1938 e della Legge del 2 febbraio 1939 che istituiva i consorzi agrari provinciali;
- che la Tav. 11 del Vigente PRG, denominata “Ginosa Città: Situazioni delle urbanizzazioni secondarie”, riporta nell'elenco attrezzature esistenti, con il n. 13 “Ufficio ispettorato agrario 120 mq”;

- che nella Tabella n. 26/2 della Tavola denominata “Dati statistici e calcolo del fabbisogno”, lo standard è identificato con il n. 6 “Ufficio ispettorato agrario” ed è quantificato sempre in 120 mq;

Considerato

- che l’ipotesi di ridefinizione della tipizzazione e rettifica puntuale della particella catastale in oggetto, non determina alcun incremento dell’indice di fabbricabilità, né comporta la riduzione della dotazione di spazi pubblici o di uso pubblico;
- che il fabbricato, di cui alla p.la. 2975, sub. 1 e 2, per un evidente errore materiale, negli elaborati grafici del vigente PRG, risulta tipizzato interamente come “area a standard | attrezzature pubbliche”, anziché una porzione dello stesso;

Dato atto che

- in virtù della specifica previsione dell’art. 12, comma 3-bis, della L.R. n. 20 del 2001 e s.m.i., *“la deliberazione motivata del Consiglio Comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non costituisce variante urbanistica quando concerne”*:
 - c) *“la correzione di meri errori materiali contenuti nelle NTA, nella cartografia o negli altri elaborati, nonché l’eliminazione di contrasti tra elaborati dello stesso strumento, per i quali sia evidente dagli atti e univocamente desumibile la reale volontà dell’amministrazione”*;

Preso atto

- che per la variazione in oggetto non viene richiesto il Parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 96 delle NTA del PPTR, così come chiarito con la DGR 2331/2017 (9 - Rif. Art. 96): *“Il Parere di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 96 comma 1 delle NTA del PPTR è richiesto per l’approvazione delle varianti degli strumenti urbanistici generali sottoposte a verifica di compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione regionale;*
- che in relazione alle procedure di VAS, l’art. 7 del RR n.18/2013, *“Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS”*, si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4, per quanto alle lettere a.I, a.II e a.VIII , ovvero:
 - correzione di meri errori negli elaborati scritto-grafici;
 - verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
 - modifiche ai piani urbanistici comunali generali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

Visto

il parere di regolarità tecnica reso, ex art. 49 del d.l.gs 267/2000, del Responsabile IX Settore – Area Urbanistica, Arch. Antonio Gallitelli, nei seguenti termini: *“parere favorevole alla variazione al piano regolatore generale, relativo alla tipizzazione di un immobile censito nel N.C.E.U. al fg. 32 p.la. 2975, sub. 1 e 2, che per mero errore materiale è stato tipizzato nella Tav. 19 del vigente PRG, interamente come “area a standard | attrezzature pubbliche”, anziché una porzione dello stesso fabbricato, così come meglio specificato nella tav. n. 11 del Vigente PRG, ai sensi dell’art. 12 comma 3-bis, lett. c) della l.r. 20/2001 e s.m.i.;*

Dato atto che

- il presente provvedimento non ha valenza dal punto di vista contabile non comportando introiti e/o spese da parte dell'Amministrazione comunale;

Visto lo statuto comunale vigente;

Vista

- la L.R. n. 56/1980;
- la L.R. n. 20/2001 e s.m.i. ed in particolare il comma 3, lett. a, dell'art. 12 della L.R. n.20/2001
- la L.R. n. 28 del 26.10.2016 ed in particolare l'art. 4;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

E a quanto in premessa riportato

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto e di adottare la Variazione al P.R.G. che modifica la tipizzazione di un immobile censito nel N.C.E.U. al fg. 32 p.la. 2975, sub. 1 e 2, che per mero errore materiale è stato tipizzato nella Tav. 19 del vigente PRG, interamente come “area a standard | attrezzature pubbliche”, anziché una porzione dello stesso fabbricato, così come meglio specificato nella tav. n. 11 del Vigente PRG e come riportato negli elaborati grafici, facenti parte della Relazione Tecnica Giustificativa, allegata;
3. Di disporre che il Responsabile IX Settore, provveda a tutti gli adempimenti consequenziali alla presente deliberazione e previsti dalla L.R. 20/2001 e s.m.i e dalla L.R. 21/2008;
4. Di depositare, entro trenta giorni dalla data di adozione della variazione, per i successivi quindici giorni, c/o la segreteria del Comune, gli elaborati relativi dalla variazione stessa e di darne avviso, sia sull'albo pretorio comunale sia nella sezione Amministrazione Trasparente.
5. Di rendere il presente atto di immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, D.Lgs. 267/2000)

N° 3305 di Registro delle Pubblicazioni

- E' stata affissa all'Albo pretorio Comunale il giorno 04-11-2025 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, D.Lgs. 267/2000);

Ginosa, li 04-11-25.

II SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

- E' divenuta esecutiva il giorno **16-10-25**
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 , comma 4, del D.Lgs. n.267/2000)
- Diventerà esecutiva decorso il termine di legge